



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

Settore Edilizia Privata Urbanistica ed Assetto del Territorio



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE ALL'INTERNO DI CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI

IL SINDACO

Enzo Baldazzi

ASSESSORE ALL'URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Cesare Bergamaschi

SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE
Arch. Alice Pasini

COLLABORATORI
Geom. Andrea Biondi
Geom. Simone Cola

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 10.01.2009



Indice

TITOLO I		
Disposizioni generali		
Art. 1	Oggetto e finalità	Pag. 1
Art. 2	Tipologi	Pag. 1
Art. 3	Ubicazioni	Pag. 1
TITOLO II – Chioschi		
Norme – Caratteristiche - Prescrizioni		
Art. 4	Dimensioni dei chioschi	Pag. 4
Art. 5	Prescrizioni e caratteristiche dei chioschi	Pag. 5
TITOLO III – Apprestamenti		
Norme – Caratteristiche - Prescrizioni		
Art. 6	Dimensioni degli apprestamenti	Pag. 7
Art. 7	Prescrizioni e caratteristiche degli apprestamenti	Pag. 7
TITOLO IV		
Modalità di Autorizzazione		
Art. 8	Modalità di richiesta e prescrizioni d’installazione	Pag. 9
Art. 9	Contenuto della Convenzione	Pag. 10
Art. 10	Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico	Pag. 11
Art. 11	Autorizzazione all’esercizio	Pag. 11
TITOLO V		
Divieti – Sanzioni – Norme transitorie		
Art. 12	Divieti, sanzioni e revoche	Pag. 12
Art. 13	Manutenzione, decoro, revoche	Pag. 12
Art. 14	Entrata in vigore e Norme Transitorie	Pag. 12

Allegato A – Schema Atto Unilaterale d’Obbligo

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina:
 - le occupazioni di suolo pubblico o privato per l'installazione dei chioschi e/o "apprestamenti di carattere precario" per le attività commerciali ed artigianali di cui alla L. n° 443/85, al D.Lgs. n° 114/98, alla L.R. n° 12/99, alla L.R. n° 14/2001, al D.Lgs. n° 228/2001, quando queste vengono esercitate al di fuori di aree mercatili appositamente definite ed istituite;
 - l'installazione degli "apprestamenti di carattere precario" per le abitazioni .
2. Ai sensi del vigente regolamento si definiscono:
 - Si intende **chiosco**, una struttura prefabbricata o altra struttura, adibita alla vendita dei prodotti alimentari o altri articoli, appoggiata o ancorata al suolo, con sistemi amovibili;
 - Si intendono **apprestamenti**, quelle opere realizzate con elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, appoggiati o ancorati al suolo, di servizio a pubblici esercizi, attività economiche, abitazioni;
3. Il presente regolamento pertanto disciplina le caratteristiche urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie delle strutture e la loro collocazioni nel territorio.
4. Non sono soggetta a questa normativa le attrezzature poste a servizio dei cantieri edili, muniti di regolare Permesso di Costruzione o D.I.A., che vengano installate nel sito dei lavori, limitatamente alla durata dei lavori. Esse devono essere rimosse alla scadenza dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori.

ART. 2 – Tipologie

1. I "**chioschi**" si suddividono a seconda dell'attività a cui sono destinati in:
 - a) Chioschi per la vendita di giornali, riviste e libri;
 - b) Chioschi per punti di informazione;
 - c) Chioschi per la vendita di fiori;
 - d) Chioschi per la produzione e vendita di piadina romagnola e generi di gastronomia indicati nell'autorizzazione all'esercizio rilasciata;
 - e) Chioschi per la vendita e consumo di frutta, verdura e prodotti tipici del territorio;
2. Gli "**apprestamenti**" sono di pertinenza a:
 - a) pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc...), e si suddividono in:
 1. tavoli e sedie;
 2. tavoli e sedie su pedana e relativi elementi delimitatori;
 3. ombrelloni a copertura degli spazi di cui al punto 1 e 2;
 4. tende a sbraccio a copertura degli spazi di cui al punto 1 e 2;
 5. strutture per la protezione degli spazi di cui al punto 1 e 2;
 - b) attività economiche (negozi in genere), e si suddividono in:
 1. espositori amovibili;
 2. ombrelloni a copertura degli spazi di cui al punto 1;
 3. tende a sbraccio per la copertura degli spazi di cui al punto 1;
 - c) abitazioni:
 1. strutture prefabbricate ad uso deposito, serre per i fiori, legnaia, di superficie non maggiore a mq. 6,00;

ART. 3 – Ubicazioni

1. I "**chioschi**" possono essere installati:
 - a) in area pubblica:
 - l'installazione è ammessa esclusivamente all'interno dei centri abitati, previo rilascio di concessione permanente di suolo pubblico da parte dell'amministrazione comunale e previo ottenimento dei nulla osta / autorizzazioni occorrenti per l'attività svolta;

- l'installazione di nuovi chioschi in area pubblica è ammessa qualora vi sia una distanza viaria minima percorribile pedonalmente di ml. 400 rispetto ad un altro chiosco, salvo eventuali progetti di iniziativa dell'amministrazione comunale che prevedano più tipologie di chioschi nello stesso ambito.
- b) in aree private – per le lett. d)-e):
 - l'installazione è ammessa all'interno del centro abitato qualora vi sia una distanza viaria minima percorribile pedonalmente di ml. 400 rispetto ad un altro chiosco;
 - l'installazione al di fuori del perimetro del centro abitato, è ammessa lungo gli assi viari provinciale, gli itinerari facenti parte della strada dei vini e dei sapori o posizionati lungo la viabilità panoramica o storica individuata dal PTCP. Tali chioschi devono essere installati ad una distanza viaria di almeno 3 Km l'uno dall'altro e a non meno di 400 ml. dal limite del centro abitato .
- c) in fasce di rispetto cimiteriale – per le lett. c):
 - l'installazione è ammessa esclusivamente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.

2. Gli “**appareamenti**” possono essere installati:

a servizio delle attività di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) e b):

a) su spazi pubblici:

- porticati, marciapiedi, verde pubblico, ecc..., sempre comunque ottenendo preventivamente la relativa autorizzazione di occupazione di suolo e ogni altro parere e/o onere rilevato dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione, ed unicamente a servizio di pubblici servizi o esercizi commerciali autorizzati;
- l'occupazione dell'area, non dovrà intralciare e o compromettere la normale viabilità o uso dell'area, e dovrà rispettare le principali norme di sicurezza dettate dal Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- l'occupazione di suolo deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi;
- l'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali con semafori, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare e pedonale. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità;
- l'occupazione non deve interferire con i rapporti di aerazione ed illuminazione dei locali di lavorazione e/o somministrazione;
- l'installazione degli apparecchi all'interno di centri storici, o all'interno delle aree ambientali e di notevole interesse architettonico e ambientale, così come definiti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, sono consentiti unicamente per le tipologie di cui all'art. 2 comma 1 lettera a)1 – a)2 – a)3, tipologie di cui al comma 2 lettera b)1 – b)2. L'installazione sarà comunque consentita previo parere della C.Q.A.P. e relativo nulla osta / autorizzazione della competente Soprintendenza.

b) su spazi privati:

- terrazze, lastrici, spazi esterni, ecc..., anche non di proprietà diretta, previa acquisizione di nulla-osta da parte della proprietà altrui;

a servizio delle attività di cui all'art. 2 comma 2 lett. c):

c) su spazi privati:

- terrazze, lastrici, spazi esterni di pertinenza dell'abitazione, ecc..., anche non di proprietà diretta, previa acquisizione di nulla-osta da parte della proprietà altrui;
- l'installazione degli apparecchi all'interno di centri storici, per le tipologie di cui all'art. 2 comma 2 lett. c), non è consentita;
- l'installazione degli apparecchi all'interno delle aree ambientali e di notevole interesse architettonico e ambientale, così come definiti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, per le tipologie di cui all'art. 2 comma 2 lett. c), sarà comunque consentita previo parere della C.Q.A.P. e relativo nulla osta / autorizzazione della competente Soprintendenza.

3. Per tutte le ubicazioni dovrà comunque essere verificata la compatibilità di carattere ambientale, igienico-sanitario, nonché il rispetto delle norme di polizia stradale e del pubblico interesse.

4. E' vietata l'installazione di chioschi su aree pubbliche o marciapiedi prospicienti strade ove vige il divieto di sosta o di fermata, a meno che l'area di pertinenza del chiosco non consenta il parcheggio dei veicoli in un'area limitrofa laterale esterna alla sede stradale, appositamente attrezzata e munita di corsia di manovra e passo carraio.
5. Tutte le installazioni non dovranno costituire occlusione ad ingressi, bocche di lupo o vetrine di negozi.
6. Gli apprestamenti a servizio delle attività di ristorazione, che tendano ad ampliare gli spazi di somministrazione, dovranno essere direttamente collegati agli ambienti del locale, in maniera tale da garantire una continuità di spazi coperti per il passaggio delle vivande.
7. Per le installazioni ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i., il rilascio del permesso all'installazione e della relativa autorizzazione all'esercizio, sono subordinati alla preventiva autorizzazione paesaggistica della competente Soprintendenza.
8. Per quanto non contemplato dal presente art. valgono comunque le limitazioni previste dal D.L. 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della strada" e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione.

TITOLO II
Chioschi
Norme – Caratteristiche – Prescrizioni

ART. 4 – Dimensioni dei CHIOSCHI

1. I “*chioschi*” non devono superare le seguenti dimensioni:

Comma 1 lettere a) – b) – c) - dell’art. 2

Chioschi per la vendita di giornali e riviste, libri, punti di informazione, vendita fiori:

- superficie massima calpestabile (smc);	mq.	18,00
- tende o tettoie amovibili completamente aperte, per la protezione degli espositori esterni, pari ad un massimo del 20% della superficie calpestabile realizzata con l’esclusione del servizio igienico;	max	20% smc

Comma 1 lettera d) - dell’art. 2

Chioschi per la produzione e vendita di piadina anche farcita con prodotti confezionati (insaccati, formaggi, e/o altri prodotti alimentari pronti all’utilizzo, confezionati o preincartati):

- superficie massima calpestabile (smc), destinata a laboratorio vendita e deposito;	mq.	10,00
- superficie servizio igienico personale, in aggiunta alla superficie calpestabile, composta da un locale WC e un locale antiWC+spogliatoio;	mq.	3,50
- superficie servizio igienico ad uso pubblico, direttamente accessibile dall’esterno anche per disabili, in aggiunta alla superficie calpestabile, qualora si preveda un’area di consumazione sul posto degli alimenti;	mq.	3,50
- tende o tettoie amovibili completamente aperte, per la protezione degli espositori esterni per alimenti o bevande confezionate, pari ad un massimo del 20% della superficie calpestabile realizzata compreso i servizi igienici, ubicati in posizione laterale rispetto all’area di servizio;	max	20% SC
- lo spazio eventualmente attrezzato esterno dovrà non essere superiore al 100% della superficie calpestabile;	max	100% SC

Chioschi per la produzione e vendita di piadina e per la preparazione di farciture (erbe, salsiccia, ecc...):

- superficie massima calpestabile (smc), destinata a laboratorio e vendita;	mq.	15,00
- superficie servizio igienico personale, in aggiunta alla superficie calpestabile, composta da un locale WC e un locale antiWC+spogliatoio;	mq.	3,50
- superficie servizio igienico ad uso pubblico, direttamente accessibile dall’esterno anche per disabili, in aggiunta alla superficie calpestabile, qualora si preveda un’area di consumazione sul posto degli alimenti;;	mq.	3,50
- tende o tettoie amovibili completamente aperte, per la protezione degli espositori esterni per alimenti o bevande confezionate, pari ad un massimo del 20% della superficie calpestabile realizzata compreso i servizi igienici, ubicati in posizione laterale rispetto all’area di servizio;	max	20% SC
- lo spazio eventualmente attrezzato esterno dovrà non essere superiore al 100% della superficie calpestabile;	max	100% SC

Chioschi per la produzione e vendita di piadina, con farcitura e preparazione di farciture, con in aggiunta altra tipologia produttiva (pizza, crepes, Patine fritte e prodotti similari, salati e/o dolci, eventualmente farciti):

- superficie massima calpestabile (smc), destinata a laboratorio e vendita;	mq.	25,00
- superficie servizio igienico personale, in aggiunta alla superficie calpestabile, composta da un locale WC e un locale antiWC+spogliatoio;	mq.	3,50
- superficie servizio igienico ad uso pubblico, direttamente accessibile dall’esterno anche per disabili, in aggiunta alla superficie calpestabile, qualora si preveda un’area di consumazione sul posto degli alimenti;;	mq.	3,50
- tende o tettoie amovibili completamente aperte, per la protezione degli espositori esterni per alimenti o bevande confezionate, pari ad un massimo del 20% della	max	20% SC

superficie calpestabile realizzata compreso i servizi igienici, ubicati in posizione laterale rispetto all'area di servizio;

- lo spazio eventualmente attrezzato esterno dovrà non essere superiore al 100% della superficie calpestabile;	max	100% SC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------

Comma 1 lettera e) - dell'art. 2

Chioschi per la vendita e consumo di frutta, verdura e prodotti tipici del territorio:

- superficie massima calpestabile (smc);	mq.	9,00
------------------------------------------	-----	------

- tende o tettoie amovibili completamente aperte, per la protezione degli espositori esterni per alimenti o bevande confezionate, pari ad un massimo del 20% della superficie calpestabile realizzata compreso i servizi igienici, ubicati in posizione laterale rispetto all'area di servizio;	max	20% SC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------

- lo spazio eventualmente attrezzato esterno dovrà non essere superiore al 100% della superficie calpestabile;	max	100% SC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------

ART. 5 – Prescrizioni e caratteristiche dei CHIOSCHI

1. I “chioschi” devono rispettare le seguenti prescrizioni e caratteristiche:

a) Chioschi per la vendita di giornali e riviste, libri, punti di informazione, vendita fiori – c.1 lett. a)–b)–c)–dell'art. 2:

- il fissaggio al suolo deve avvenire solo mediante ancoraggi amovibili;
- le strutture portanti al di sopra di cm. 30 dal livello del suolo sistemato possono essere costituite solo da legno o metallo;
- l'altezza massima ammessa è di ml. 3,20 considerata all'estradosso del colmo delle coperture inclinate, così pure all'estradosso delle coperture piane, misurata dal piano esterno di calpestio a quota più bassa. Sono esclusi dall'altezza eventuali torrini di aerazione e canne fumarie, la cui altezza non dovrà comunque superare quella strettamente necessaria tecnicamente come previsto dalle norme in materia. L'altezza media interna non potrà essere inferiore a ml. 2,70
- il rapporto di illuminazione e aerazione dovrà essere di 1/8, calcolato solo sulle aperture finestrate. Per il locale w.c. potrà essere di 1/12, sempre calcolato sull'apertura finestrata o in alternativa impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale;
- le eventuali tinte delle pareti esterne dovranno essere cromaticamente in sintonia con le tinte circostanti e con l'ambiente di contorno, non prevedendo colori che risaltino troppo e stacchino totalmente dal contesto;
- nel caso che l'area non sia servita da rete fognaria, la raccolta delle acque nere dovrà avvenire come da prescrizioni ARPA;
- gli allacciamenti e gli impianti elettrici dovranno rispondere alle norme vigenti in materia;
- le eventuali bombole di gas saranno collocate ed utilizzate nei modi previsti per legge;
- dovrà essere realizzato l'allacciamento a pubblico acquedotto;
- le opere dovranno essere smontabili e facilmente trasportabili con mezzi meccanici;

b) Chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande – c.1 lett. d)–e)–dell'art. 2:

- il fissaggio al suolo deve avvenire solo mediante ancoraggi amovibili;
- le strutture portanti al di sopra di cm. 30 dal livello del suolo sistemato possono essere costituite solo da legno o metallo;
- l'altezza massima ammessa è di ml. 3,20 considerata all'estradosso del colmo delle coperture inclinate, così pure all'estradosso delle coperture piane, misurata dal piano esterno di calpestio a quota più bassa. Sono esclusi dall'altezza eventuali torrini di aerazione e canne fumarie, la cui altezza non dovrà comunque superare quella strettamente necessaria tecnicamente come previsto dalle norme in materia. L'altezza media interna non potrà essere inferiore a ml. 2,70
- il rapporto di illuminazione e aerazione dovrà essere di 1/8, calcolato solo sulle aperture finestrate. Per il locale w.c. potrà essere di 1/12, sempre calcolato sull'apertura finestrata o in alternativa impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale;
- il servizio igienico dovrà essere accessibile dall'interno, il lavandino posto nell'antibagno dovrà avere il rubinetto a pedale e/o fotocellula, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. L'altezza media non potrà essere inferiore a ml. 2,40;
- i materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc... non dovranno emettere gas o particelle nocive agli operatori e alla preparazione dei cibi. I titolari dell'attività dovranno mettere in

pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo;

- lo spazio interno deve essere strutturato in modo da avere una separazione fisica o funzionale tra la zona di preparazione e la zona di vendita e la zona a deposito;
 - all'interno dovrà essere collocato un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere nonché un frigorifero per la conservazione della materie prime (in caso di vendita di bibite i frigo dovranno essere 2) e una cappa di aspirazione attrezzata con idonei sistemi di filtraggio, posizionata sopra il punto di cottura, con attivazione meccanica e sfogo in copertura del chiosco;
 - i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di ml. 2,00, dovranno essere in materiale lavabile e disinfettabile. Uguali caratteristiche dovranno avere i piani di lavoro e vendita;
 - le eventuali tinte delle pareti esterne dovranno essere cromaticamente in sintonia con le tinte circostanti e con l'ambiente di contorno, non prevedendo colori che risaltino troppo e stacchino totalmente dal contesto;
 - all'interno e all'esterno dovranno essere collocati idonei contenitori per i rifiuti, dotati di coperchi collegati a pedaliera, o comunque attrezzati con chiusura automatizzata;
 - nel caso che l'area non sia servita da rete fognaria, la raccolta delle acque nere dovrà avvenire come da prescrizioni ARPA;
 - gli allacciamenti e gli impianti elettrici dovranno rispondere alle norme vigenti in materia;
 - le eventuali bombole di gas saranno collocate ed utilizzate nei modi previsti per legge;
 - dovrà essere realizzato l'allacciamento a pubblico acquedotto;
 - le opere dovranno essere smontabili e facilmente trasportabili con mezzi meccanici;
2. I chioschi dovranno essere costituiti da un volume unitario e progettati secondo criteri di semplicità, di linearità e di unitarietà, con copertura piana o a falde inclinate aventi pendenza massima pari al 30%. La linea di gronda dovrà essere posizionata alla stessa quota su tutti i lati.
 3. I chioschi devono comunque essere posizionati in ambiti che non intralcino la normale viabilità automobilistica, ciclabile e pedonale, nel rispetto di quelle che sono le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada, per quanto concerne le distanze dalle strade di dette strutture, sia per quanto concerne la sicurezza generale della viabilità.
 4. L'eventuale spazio esterno dovrà avere superficie permeabile e dovrà essere mantenuto in perfetto stato a cura e spese del titolare del chiosco. Potrà essere attrezzato, con tavoli e sedie ed eventualmente parzialmente coperto, solo con l'ausilio di ombrelloni, tende od elementi ombreggianti con l'esclusione delle strutture di cui al punto 2.2.a.5. Su tali spazi sono tassativamente esclusi i depositi di merci e di materiali inerenti l'attività.

TITOLO III
Apprestamenti
Norme – Caratteristiche – Prescrizioni

ART. 6 – Dimensioni degli APPRESTAMENTI

1. Gli “*apprestamenti*” non devono superare le seguenti dimensioni:

Comma 2 lettere a) - dell’art. 2

Apprestamenti per pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc...) esclusivamente per proteggere dalle intemperie spazi esterni destinati a tavoli:

- superficie massima pari al 100 % della SU esistente e comunque non superiore a 60 mq;

Comma 2 lettere b) - dell’art. 2

Apprestamenti per attività economiche (negozi in genere) esclusivamente per proteggere la merce in esposizione:

- superficie complessiva non superiore a 10 mq;

Comma 2 lettere c) - dell’art. 2

Apprestamenti per civili abitazioni:

- strutture prefabbricate ad uso deposito, serre per i fiori, legnaia, di superficie non maggiore a mq. 6,00;

ART. 7 – Prescrizioni e caratteristiche degli APPRESTAMENTI

1. Gli “*apprestamenti*” devono rispettare le seguenti prescrizioni e caratteristiche:

2.2.a.1)- 2.2.a.2) tavoli, sedie, pedane

- dovranno essere di colori cromaticamente in sintonia con le tinte degli edifici circostanti e con l’ambiente di contorno, non prevedendo colori che risaltino troppo e stacchino totalmente dal contesto;
- dovranno essere contenuti e posti in vicinanza all’attività e non intralciare o ingombrare in alcun modo le pubbliche vie di transito;
- le pedane di legno devono essere con travi ben accostate per non creare inciampo;

2.2.a.3) ombrelloni

- dovranno essere con supporto centrale o tipo appesi con supporto laterale;
- dovranno essere con materiali sintetici e strutture di sostegno in legno o acciaio verniciato;
- dovranno essere contenuti e posti in aderenza all’attività e non intralciare o ingombrare in alcun modo le pubbliche vie di transito;
- i colori dovranno essere cromaticamente in sintonia con le tinte degli edifici circostanti e con l’ambiente di contorno, non prevedendo colori che risaltino troppo e stacchino totalmente dal contesto;

2.2.a.4) tende

- dovranno essere contenute ed eseguite con materiali sintetici ed elementi di sostegno ed ancoraggio in acciaio verniciato;
- dovranno essere fissate all’edificio con ancoraggi contenuti all’interno del pacchetto della tenda chiusa;
- i colori dovranno essere cromaticamente in sintonia con le tinte degli edifici circostanti e con l’ambiente di contorno, non prevedendo colori che risaltino troppo e stacchino totalmente dal contesto;
- non dovranno intralciare o ingombrare in alcun modo le pubbliche vie di transito;

2.2.a.5) strutture per la protezione degli spazi esterni

- l’eventuale fissaggio al suolo delle strutture deve avvenire solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco;
- le strutture portanti al di sopra di cm. 30 dal livello del suolo sistemato possono essere costituite solo da legno o metallo;

- le tamponature, chiusure e coperture dovranno essere costituite da tessuto, legno, metallo, vetro;
- il rapporto di illuminazione e aerazione dovrà essere di 1/8, calcolato solo sulle aperture finestrate;
- le eventuali tinte delle pareti esterne dovranno essere cromaticamente in sintonia con le tinte circostanti e con l'ambiente di contorno, non prevedendo colori che risaltino troppo e stacchino totalmente dal contesto;
- gli eventuali allacciamenti e gli impianti elettrici dovranno rispondere alle norme vigenti in materia;
- le eventuali bombole di gas saranno collocate ed utilizzate nei modi previsti per legge;
- le opere dovranno essere smontabili o trasportabili con mezzi meccanici la cui disponibilità sia garantita sul territorio comunale;
- tali strutture, direttamente collegate ad ambienti di ristorazione e somministrazione, non dovranno peggiorare il rapporto di aerazione ed illuminazione dei locali ad esso collegati, garantendo comunque un rapporto complessivo di 1/8, calcolato solo sulle aperture finestrate;

2.2.b.1) espositori

- dovranno essere contenuti e posti in aderenza all'attività e non intralciare o ingombrare in alcun modo le pubbliche vie di transito;
- devono essere posati e conformati in maniera da non creare ostacolo e danno ai minori ed anziani (posti ad altezza degli occhi di un bambino) senza spigoli vivi;

2.2.b.2) ombrelloni

- dovranno essere con materiali sintetici e strutture di sostegno in legno o acciaio verniciato;
- dovranno essere contenuti e posti in aderenza all'attività e non intralciare o ingombrare in alcun modo le pubbliche vie di transito;
- i colori dovranno essere cromaticamente in sintonia con le tinte degli edifici circostanti e con l'ambiente di contorno, non prevedendo colori che risaltino troppo e stacchino totalmente dal contesto;
- alla chiusura giornaliera dell'attività, dovranno essere rimossi;

2.2.b.3) tende

- dovranno essere contenute ed eseguite con materiali sintetici ed elementi di sostegno ed ancoraggio in acciaio verniciato;
- dovranno essere fissate all'edificio con ancoraggi contenuti all'interno del pacchetto della tenda chiusa;
- i colori dovranno essere cromaticamente in sintonia con le tinte degli edifici circostanti e con l'ambiente di contorno, non prevedendo colori che risaltino troppo e stacchino totalmente dal contesto;
- non dovranno intralciare o ingombrare in alcun modo le pubbliche vie di transito;

2.2.c.1) deposito, serre per i fiori, legnaia

- dovranno avere superficie calpestabile non superiore a mq. 6,00;
- le strutture portanti, in legno o metallo, dovranno essere fissate al suolo con ancoraggi amovibili posti in opera a secco;
- la copertura potrà essere a falda piana o a falde inclinate con pendenza non superiore al 30%;
- l'altezza media interna non potrà essere superiore a ml. 2,20;
- le strutture di deposito e legnaia devono avere tamponature in legno e copertura senza elementi a coppo;
- le strutture per serre e fiori potranno essere tamponate e coperte anche con materiali sintetici;
- dovranno essere poste a distanza non inferiore ml. 1,50 dal confine di proprietà;
- non dovranno intralciare o ingombrare in alcun modo la visuale delle pubbliche vie di transito;
- dovranno essere di colori cromaticamente in sintonia con le tinte degli edifici circostanti e con l'ambiente di contorno, non prevedendo colori che risaltino troppo e stacchino totalmente dal contesto;

TITOLO IV

Modalità di Autorizzazione

ART. 8 – Modalità di richiesta e prescrizioni d'installazione

A - Chioschi

1. L'installazione del chiosco è soggetta a Permesso di Costruire, la cui domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere tutti gli elementi specificati nel Regolamento Edilizio Comunale Vigente, nella L.R. n° 31/2002 e nel D.P.R. n° 447/98 e successive modifiche e più specificatamente:

1.1 – installazione in area pubblica:

- richiesta di permesso di costruire completa in ogni sua parte;
- relazione tecnica descrittiva delle opere;
- documentazione fotografica completa di planimetria indicante i punti presa;
- lo stralcio del PRG ed estratto di mappa catastale con l'individuazione esatta dell'area di intervento;
- copie del progetto con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per effettuare le verifiche delle condizioni relative all'ubicazione dei chioschi;
- richiesta di concessione di suolo pubblico;
- sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione comunale a garanzia dell'uso pubblico della struttura;
- presentazione di idonea garanzia fidejussoria, che sarà trattenuta dell'Amministrazione e restituita al momento della rimozione del chiosco, a garanzia delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ecc..). L'importo della garanzia sarà individuato sulla base degli importi per eventuali danni, per il ripristino del suolo pubblico, per il costo per il smontaggio, trasporto ed accatastamento del chiosco, sentiti anche i Settori interessati. Gli importi saranno desunti da idoneo computo metrico redatto dalla Ditta richiedente;
- le domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari, dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete delle fognature, del nulla-osta da parte dell'ente proprietario della strada prospiciente se non comunale, ecc...;

1.2 – installazione in area privata:

- richiesta di permesso di costruire completa in ogni sua parte;
 - relazione tecnica descrittiva delle opere;
 - documentazione fotografica completa di planimetria indicante i punti presa;
 - titolo di disponibilità dell'area (proprietà, uso, concessione);
 - lo stralcio del PRG ed estratto di mappa catastale con l'individuazione esatta dell'area di intervento;
 - copie del progetto con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per effettuare le verifiche delle condizioni relative all'ubicazione dei chioschi;
 - presentazione di idonea garanzia fidejussoria, che sarà trattenuta dell'Amministrazione e restituita al momento della rimozione del chiosco, a garanzia delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ecc..). L'importo della garanzia sarà individuato sulla base degli importi per eventuali danni, per il ripristino del suolo pubblico, per il costo per il smontaggio, trasporto ed accatastamento del chiosco, sentiti anche i Settori interessati. Gli importi saranno desunti da idoneo computo metrico redatto dalla Ditta richiedente;
 - sottoscrizione Atto Unilaterale d'Obbligo per la gestione e rimozione delle strutture al termine dell'attività (schema allegato B);
 - le domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari, dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete delle fognature, del nulla-osta da parte dell'ente proprietario della strada prospiciente se non comunale, ecc...;
2. Le tipologie di chioschi verranno valutate in sede progettuale, sulla base delle dimensioni e caratteristiche previste dal presente regolamento e qualora siano collocati in un'area soggetta ad intervento recupero o riqualificazione, dovranno attenersi a quanto specificatamente previsto per quell'area.

3. Il Comune può disporre la revoca del Permesso di Costruire in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, disponendo la rimozione del manufatto e previo preavviso di 6 mesi, al fine di dare la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in un'altra area.
4. La progettazione del chiosco, dovrà essere effettuata tenendo in conto le seguenti prescrizioni:
 - a) i chioschi dovranno essere collocati ad una distanza dai confini di proprietà, non inferiore a ml. 3,00 (art. 873 del C.C.);
 - b) qualora non vi sia la presenza di parcheggi o aree di sosta, deve essere prevista un'area ad uso pubblico per la sosta di almeno tre posti auto. Le spese per la realizzazione degli spazi di parcheggio, in area privata e/o pubblica, sono a totale carico del richiedente.
 - c) non sono ammesse installazioni di chioschi nell'ambito di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburante.

B - Apprestamenti

1. L'installazione degli apprestamenti è soggetta alle seguenti richieste:

		RICHIESTE
2.2.a	<i>Pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc...)</i>	
2.2.a.1	tavoli e sedie	Occupazione di suolo pubblico
2.2.a.2	tavoli e sedie su pedana e relativi elementi delimitatori	Occupazione di suolo pubblico
2.2.a.3	ombrelloni a copertura degli spazi di cui ai punti 2.2.a.1-2.2.a.2	Occupazione di suolo pubblico
2.2.a.4	tende a sbraccio a copertura degli spazi di cui ai punti 2.2.a.1-2.2.a.2	D.I.A.
2.2.a.5	strutture per la protezione degli spazi di cui ai punti 2.2.a.1 e 2.2.a.2	Permesso di Costruire
2.2.b	<i>Attività economiche (negozi in genere)</i>	
2.2.b.1	espositori amovibili	Occupazione di suolo pubblico
2.2.b.2	ombrelloni a copertura degli spazi di cui al punto 2.2.b.1	Occupazione di suolo pubblico
2.2.b.3	tende a sbraccio per copertura degli spazi di cui al punto 2.2.b.1	D.I.A.
2.2.c	<i>Abitazioni</i>	
2.2.c.1	strutture prefabbricate ad uso deposito, serre per i fiori, legnaia	D.I.A.

2. La documentazione da allegare all'istanza è quella prevista all'interno del Vigente Regolamento Edilizio Comunale per i relativi titoli abilitativi e quella prevista all'interno del Vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico per gli altri interventi.
3. Le richieste dovranno essere conformi a quanto dettato e previsto nel presente testo regolamentare.
4. Alla richiesta di installazione di strutture per la protezione di cui al punto 2.2.a.5, dovrà essere allegata idonea garanzia fidejussoria, che sarà trattenuta dell'Amministrazione e restituita al momento della rimozione dell'apprestamento, a garanzia delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio. L'importo della garanzia sarà individuato sulla base di idoneo computo metrico redatto dalla Ditta richiedente. Per le installazioni su suolo pubblico l'importo darà valutato e parametrato, sentiti i Settori interessati, anche per gli eventuali danni e per le opere occorrenti per il ripristino del suolo pubblico, per il costo relativo allo smontaggio trasporto ed accatastamento del materiale,.
5. Qualora l'apprestamento sia di servizio a locali di ristorazione e apporti modifiche agli spazi di somministrazione, dovrà essere richiesta e ottenuta per l'esercizio dell'attività, l'Autorizzazione aggiornata per l'esercizio alla somministrazione.
6. Il Comune può disporre la revoca del Permesso di Costruire in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, disponendo la rimozione del manufatto e previo preavviso di 6 mesi, al fine di dare la possibilità al concessionario di trasferire l'apprestamento in un'altra area.

ART. 9 – Contenuto della Convenzione

1. La convenzione deve contenere in termini espliciti l'impegno del richiedente a garantire l'utilizzazione pubblica del chiosco, riportando espressamente e in maniera vincolante:
 - il periodo di durata della convenzione;
 - il periodo di durata dell'occupazione di suolo pubblico;
 - l'obbligo del richiedente al ripristino della situazione dei luoghi al termine della validità della convenzione, secondo le prescrizioni comunali;
 - la garanzia fidejussoria per il ripristino dello stato dei luoghi, parametrata sull'incidenza dell'esecuzione delle opere di rimozione del chiosco e del successivo ripristino dei luoghi;

- i termini periodici, superiore ad anni 3, per la manutenzione del manufatto e l'esecuzione delle operazioni di manutenzione per il mantenimento del suo buono stato e decoro.
2. La durata della convenzione non potrà essere superiore alla durata dell'occupazione di suolo pubblico. Il titolare può chiedere la proroga alla convenzione, presentando domanda al Sindaco almeno 120 giorni prima della scadenza. In caso di diniego di rinnovo, il titolare è tenuto alla rimozione delle opere nei termini previsti e secondo le indicazioni del competente ufficio comunale.
 3. Il Comune ha diritto a sostituirsi al soggetto obbligato qualora questo non ottemperi alla rimozione delle strutture entro i termini previsti. In tal caso il Comune si rivarrà sul soggetto obbligato tramite la fideiussione presentata ed eventualmente addebitandogli ulteriori oneri emersi nel corso dei lavori ed eventualmente non previsti preventivamente.
 4. Il Comune è esonerato dal risarcimento degli eventuale danni arrecati ai manufatti durante le operazioni di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.
 5. Sarà cura, onere e responsabilità del titolare della Convenzione, eseguire le domande per gli allacci alle reti tecnologiche, e le relative opere connesse, secondo le prescrizioni comunali o degli enti gestori dei servizi.

ART. 10 – Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico

1. La concessione di occupazione temporanea di suolo è valutata e rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale e parte integrante dell'atto di convenzione e successivo permesso di costruire.
2. La concessione di occupazione riguarda:
 - *per i chioschi*: l'area di sedime della struttura, l'area di pertinenza occupata per camminamenti piazzole di consumo e quant'altro;
 - *per gli apprestamenti*: l'area occupata dalle opere indicate all'art. 2 comma 1 punti 1-2-3-5 e comma 2 punti 1-2;
3. La ditta intestataria dell'occupazione di suolo pubblico deve essere la stessa che svolge l'attività all'interno del chiosco, del pubblico esercizio o della relativa attività economica.

ART. 11 – Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio dell'attività all'interno delle strutture oggetto del presente regolamento, è subordinato al rilascio dell'apposita Autorizzazione Comunale nei casi previsti.
2. L'Autorizzazione all'esercizio verrà rilasciata con il possesso dei requisiti sanitari previsti per l'attività e a seguito dell'ottenimento del parere della competente Azienda U.S.L. di Cesena.
3. L'attività relativa agli alimenti e bevande potrà iniziare previa registrazione a seguito di presentazione di notifica al Dipartimento di sanità Pubblica dell'AUSL di Cesena attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti in relazione all'attività svolta dalla normativa comunitari secondo la determina RER 9223/2008.

TITOLO V

Divieti – Sanzioni – Norme transitorie

ART. 12 - Divieti, sanzioni e revoche.

1. E' vietato apportare qualsiasi modifica ai chioschi e agli apprestamenti, se non preventivamente richiesto ed autorizzato.
2. Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato dalla normativa specifica per ogni materia, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi della Legge 16.1.2003 n. 3 art. 16.
3. Potrà essere ordinata la cessazione dell'attività (e la revoca dell'autorizzazione, ove esistente) nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
 - b) sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi senza autorizzazione;
 - c) modifica del chiosco senza o in difformità dalla prescritta autorizzazione.
4. Le opere realizzate in assenza del permesso di costruire saranno assoggettate alle norme di cui al DPR 380/2001 e successive modifiche e la L.R. n° 23/04 in base all'atto abilitativo rilasciato;
5. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il permesso di costruire o la concessione suolo pubblico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve intendersi decaduta.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 13 – Manutenzione, decoro, revoche

1. I “chioschi” e gli “apprestamenti” dovranno essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, pere i chioschi, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nella convenzione ed in caso di inadempienza procede alla rimozione del chiosco addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni.

ART. 14 – Entrata in vigore e Norme Transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. I chioschi esistenti, sovradimensionati rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, possono mantenere la loro conformazione e superficie, purchè non vengano sottoposti ad interventi superiori alla manutenzione ordinaria e/o trasferiti in altri ambiti. Per tali chioschi deve essere comunque previsto l'adeguamento estetico della struttura alle presenti norme.
3. I chioschi esistenti, con superficie inferiore a quella minima prevista possono ampliarsi e adeguarsi, nel rispetto dei parametri riportati nel presente regolamento (dimensioni, distanze, destinazioni, ecc..).
4. I titolari di chioschi già esistenti privi di Permesso di Costruire o di concessione di suolo pubblico, dovranno provvedere tempestivamente a regolarizzare le proprie posizioni entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. I chioschi, sia su suolo pubblico, sia che possano essere collocati su suolo privato, devono comunque essere installati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada), nonché nel rispetto delle norme del Piano Regolatore Generale vigente, salvo quanto specificato nel presente Regolamento. L'installazione di nuovi chioschi sarà consentita solo sulle strade di tipo E ed F come classificate dalle norme del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche.
6. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è necessario fare riferimento sia alle norme che disciplinano le diverse attività commerciale che vengono svolte all'interno del chiosco, sia alle norme in materia igienico sanitaria ed urbanistico-edilizia.

Schema**ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO**

Per la realizzazione e l'installazione di strutture precarie di cui all'art. 8-B comma 2.2.a.5

I Sottoscritti:

-residente in Via n°
Cod. Fisc..... Titolare/Proprietario/Legale Rappresentante della Ditta
..... con sede legale in
in qualità di concessionario;
-residente in Via n°
Cod. Fisc..... Titolare/Proprietario/Legale Rappresentante della Ditta
..... con sede legale in
in qualità di proprietario;

PREMESSO

- che la parte sottoscritta ha presentato al Comune di Sogliano al Rubicone Permesso di Costruire per la realizzazione di un apprestamento di servizio al pubblico esercizio, ai sensi del Regolamento Comunale per l'installazione di chioschi ed apprestamenti, approvato con delibera di C.C. n° del
- che il pubblico esercizio oggetto di richiesta di Permesso di Costruire è ubicato in località Via ed è distinto al catasto al foglio n° particelle n° e svolge attività di
- che l'apprestamento richiesto consiste nella realizzazione di una struttura temporanea funzionale all'esercizio dell'attività su spazi esterni di pertinenza, realizzata come indicato nella documentazione tecnica allegata al Permesso di Costruire;
- che la parte medesima possiede i titoli per richiedere il Permesso di Costruire, come è comprovato dalla documentazione allegata alla pratica edilizia di cui sopra;
- che il Comune può disporre la revoca del Permesso di Costruire in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, disponendo la rimozione del manufatto e previo preavviso di 6 mesi, al fine di dare la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in un'altra area;

La parte sottoscritta denominata d'ora in avanti parte concessionaria, con il presente atto unilaterale irrevocabile per sé, e propri eredi ed aventi causa

ASSUME I SEGUENTI OBBLIGHI E IMPEGNI

- la parte Concessionaria realizzerà una struttura a carattere precario e facilmente amovibile;
- la parte Concessionaria si impegna a rimuovere a propria cura e spese la struttura realizzata e a dare comunicazione dell'avvenuta rimozione all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- la parte Concessionaria assume l'obbligo di comunicare preventivamente all'Amministrazione Comunale la decisione di alienare l'immobile o di trasferire l'attività. Si impegna inoltre a rendere edotti gli acquirenti o subentranti della clausole contenute nel presente atto e di trasferirle a carico degli stessi;
- La parte Concessionaria assume l'obbligo di rimuovere tempestivamente la struttura ad avvenuta cessazione dell'attività.

Il presente atto farà parte integrante del Permesso di Costruire che verrà rilasciato dal Comune.

Le spese del presente atto, successive e dipendenti, sono a carico della parte obbligata.